

COMUNE DI GALLIATE
Prov. di Novara

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 1.2.1995, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 79 del 27.7.1995, n. 65 del 5.11.1999 e n. 67 del 27.11.2003)

T I T O L O 1

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1

DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di Istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 2

DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del 1° comma dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;
- b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. sull'Ordinamento dello Stato Civile 9.7.1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3

DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuto a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4

RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimenti di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5

VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco, esegue gli accertamenti per appurare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 10, 11 e 12.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla U.S.S.L. competente.

ART. 6

CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o ossa umane, contemplate dal precedente art. 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 8

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 9

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o da un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritengano necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dallo anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario

competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.

Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico necroscopo deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

T I T O L O 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.10

PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29.12.1993, n. 578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" -Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di

maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili od in contrasto con la legge 29.12.1993, n. 578 e con il decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.2.1994.

ART. 11

PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

ART. 12

RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Potrà ordinarne anche il trasporto urgente, in carro apposito chiuso, alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 13

POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'U.S.S.L.

ART. 14

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

In un locale del Cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

In mancanza le salme devono essere sorvegliate da parte dell'addetto necroforo, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

T I T O L O 3

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15

DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 16

CARATTERISTICHE DELLA CASSA

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro anche una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

T I T O L O 4

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17

TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

ART. 18

CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza.

ART. 19

TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20

MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del Cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al necroforo la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

PRECAUZIONI PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22

TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al Cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16 lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Nei casi previsti dal citato art. 16 lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18), il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto, dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di

militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23

ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero, qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 24

TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero dovranno essere osservate le norme previste dagli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 25

MODALITA' PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del Cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'ar. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento all'art. 30 del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero, deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 81 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. del Comune di provenienza.

T I T O L O 5

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27

AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Il necroforo del cimitero non può ricevere nello stesso, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.9.1990 , n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28

CUSTODIA DEI DOCUMENTI

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal necroforo del cimitero per essere poi riconsegnati periodicamente al Comune.

Sugli stessi il necroforo dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 29

RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

Il necroforo del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una

sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 30

DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione agli uffici comunali per le pratiche richieste dal caso.

T I T O L O 6

INUMAZIONI

ART. 31

SEPOLTURE

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cellette, cappelle ed edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n. 285/90.

ART. 32

CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato D.P.R. 285/90.

ART. 33

FORMA E CLASSE DEI CAMPI

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con le lettere C - D - E - F - G - H - I - L del piano di distribuzione del cimitero.

I campi indicati con le lettere I - L sono tenuti a disposizione per casi di epidemie e calamità

ART. 34

CIPPI INDICATIVI

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata, a cura del necroforo del cimitero, dopo aver coperto la fossa con la terra, una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

ART. 35

SCAVO DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36

DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni

di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

ART. 37

FOSSE PER FANCIULLI

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni devono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare di almeno mt. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Il campo per l'inumazione dei fanciulli è indicato con la lettera F del piano di distribuzione del cimitero.

ART. 38

MODALITA' DI CONCESSIONE

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni 10 come da articolo 82 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 39

REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

Le sepolture ad inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 40

CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del

Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 41

NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso, a cura e spese dei congiunti, il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, con dimensioni massime: lunghezza cm. 150, larghezza cm. 85, altezza cm. 130.

Gli interventi di manutenzione degli stessi sono a carico dei congiunti.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampane.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e data di morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 42

ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

Sulle sepolture ad inumazione, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici ed i rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio comunale, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà di autorità per

il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' pure consentito, a spese dei congiunti, delimitare la fossa con cordoni di materiale simili a quelli indicati al precedente art. 41.

E' vietato deporre materiale al di fuori della suddetta delimitazione.

ART. 43

SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

T I T O L O 7

TUMULAZIONI

ART. 44

SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette a tasse di concessione fissate con deliberazioni della Giunta Comunale.

La tumulazione di cadaveri nelle tombe di famiglia, archi o cappelle, nei colombari e nelle cellette ossario, verrà eseguita previo pagamento di una tassa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 45

TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per tombe interrato e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia ed archi (si intendono le tombe interrato e fuori terra costruite direttamente dai privati su area data in concessione dal Comune).

La durata della concessione è fissata in anni 90;

b) tombe interrato e fuori terra: cappelle, tombe di famiglia, archi (si intendono le tombe costruite dal Comune e date in concessione).

La durata della concessione è fissata in anni 90;

c) loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 35 dalla morte dell'intestatario.

I loculi potranno essere concessi a persone viventi che abbiano compiuto i 45 anni di età, oppure a persone decedute in qualsiasi età, su richiesta dei parenti.

In ogni caso la durata della concessione non può superare gli anni 90 dalla data di stipulazione dell'atto;

d) cellette ossario individuali per la raccolta di resti mortali.

La durata della concessione è fissata in anni 90.

La caratteristica dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia sono conformi a quelle previste per i colombari.

ART. 46

ATTO DI CONCESSIONE

Le tombe di famiglia possono essere concesse per una sola famiglia oppure per due famiglie compartecipi. Nelle tombe di famiglia possono trovare tumulazione, senza pagamento, oltre alle salme dei familiari appartenenti anagraficamente alle predette famiglie, anche quelle persone ad esse legate da rapporti di parentela in linea retta (genitori e figli, avi e nipoti) od in linea collaterale di secondo grado (fratello e sorella) ed affini sino al secondo grado.

Nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura anche le salme, i resti mortali e le ceneri di tutti gli altri parenti in linea retta ed in linea collaterale (sino al sesto grado compreso) e tutti gli altri affini (sino al quarto grado compreso), previo pagamento nel primo caso di una somma pari alla metà della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, nel secondo caso pari alla metà della tassa minima

di concessione stabilita per le cellette ossario (vedi artt. da 74 a 78 del TITOLO V del Codice Civile - allegato 1 - tabella parentela ed affinità).

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma, dei resti mortali e delle ceneri di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma nel primo caso uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, nel secondo caso uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le cellette ossario individuali.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Gli eredi sono tenuti a notificare al Sindaco entro tre mesi dall'avvenuto decesso del concessionario, un documento legale da cui risulti in modo certo chi è subentrato per legge o per testamento al concessionario stesso nei diritti e negli obblighi stabiliti dall'atto relativo: in caso di sua inadempienza non sarà permessa la tumulazione di alcuna salma.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

ART. 47

PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Le tariffe delle concessioni sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 48

DOVERI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizza mortuaria, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cellette e

loculi, sono a carico dei concessionari.

ART. 49

DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) del precedente art. 45.

Alla scadenza delle singole concessioni i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

ART. 50

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

ART. 51

REVOCA ED ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/90.

T I T O L O 8

AREE PER TOMBE INTERRATE E FUORI TERRA: CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (costruite direttamente dai privati).

ART. 52

CONCESSIONE DELL'AREA

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree predisposte a tale scopo.

Il richiedente dovrà presentare apposita domanda, da redigersi in competente carta bollata, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia. All'atto della concessione dell'area il richiedente dovrà versare il 50% dell'intero importo previsto dalle tariffe vigenti.

Il saldo dovrà essere versato contestualmente alla stipulazione dell'atto.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 90 anni, salvo rinnovo.

ART. 53

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro

un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 54

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del concessionario e del progettista.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti dovranno essere autorizzati su conforme parere del Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

ART. 55

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve svolgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni nè alla proprietà comunale, nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 56

DIRITTI DI SEPOLCRO

Il diritto di sepolcro è regolato secondo quanto previsto dagli artt. 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del presente regolamento.

ART. 57

MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 53, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 52, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 58

COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 52 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato da professionista nominato a cura e spese del concessionario e successivo benessere del Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. e dell'Ufficio Tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 59

SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 56.

ART. 60

MANUTENZIONE DELLE OPERE

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori od

aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

T I T O L O 9

TOMBE INTERRATE O FUORI TERRA: CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (tombe costruite dal Comune e date in concessione).

ART. 61

NORME PER LA CONCESSIONE

Il diritto di sepolcro è regolato secondo quanto previsto dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, e 60 del presente Regolamento.

ART. 61 - BIS

MONUMENTI FUNEBRI

In corrispondenza delle n. 48 tombe realizzate nella parte interna dei campi: M-N-O-P-R, contrassegnate dai nn. da 610 a 657, potranno essere realizzati monumenti funebri in materiale lapideo avente le dimensioni massime indicate nell'allegata tavola grafica, contrassegnata dalla lettera "A".

Le lastre di rivestimento della botola d'accesso dovranno essere realizzate con lo stesso materiale delle lapidi, essere costituite da almeno tre pezzi, con spessore massimo cm. 4, e dovranno essere semplicemente appoggiate alle lastre di chiusura in cemento della botola.

ART. 61 - TER - TOMBA COMUNALE

Il Comune di Galliate dispone di una tomba interrata con n. 10 loculi, posta a sud dell'arco cimiteriale n. 77 ed a nord del passaggio di accesso ai campi I e L.

E' consentita la tumulazione provvisoria, nella tomba comunale, unicamente di salme di persone residenti in vita nel

Comune di Galliate e non concessionarie di altri loculi o tombe di famiglia.

Vengono considerate residenti in Galliate anche le persone vissute nel Comune e che abbiano cambiato residenza per trasferimento in istituti di riposo di altri Comuni.

Per poter usufruire della concessione, è necessaria la prenotazione di loculi e/o di tomba di famiglia negli ampliamenti previsti all'interno del Cimitero Comunale.

La durata massima della concessione è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sepoltura, con l'obbligo del trasferimento in sepoltura privata alla scadenza del termine sopraindicato ed alla disponibilità delle nuove sepolture.

L'importo da versare è pari alla tariffa minima di concessione, attualmente fissata in € 619,75, a cui vanno aggiunte le spese fissate per le operazioni di tumulazione.

Deve, inoltre, essere versato al Comune, quale deposito cauzionale, l'importo di € 106,40, corrispondente alle eventuali spese per estumulazione ed inumazione da sostenersi a carico diretto del Comune in caso di inadempienza e/o impossibilità da parte dei parenti del defunto di procedere con le suddette operazioni.

Il deposito cauzionale sarà restituito in caso di effettuazione diretta delle operazioni di trasferimento del feretro, con le modalità previste nel presente articolo.

Per ogni anno di utilizzo in meno, rispetto ai cinque concessi, è previsto un rimborso pari ad un quinto della somma versata.

Gli importi indicati nel presente articolo sono soggetti ai periodici aggiornamenti fissati dall'Amministrazione Comunale.

T I T O L O 10

COLOMBARI

ART. 62

NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo 7.

La durata della concessione è fissata in anni 35 dalla morte dell'intestatario. I loculi potranno essere concessi:

- a persone viventi che abbiano compiuto i 45 anni di età;
- a persone decedute a qualsiasi età su richiesta dei parenti.

In ogni caso la durata della concessione non può superare i 90 anni dalla data di stipulazione dell'atto.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro consenso scritto del concessionario.

ART. 63

LASTRE DI CHIUSURA, ACCESSORI ED ORNAMENTI

Le lastre in materiale lapideo di chiusura esterna dei loculi saranno fornite dall'Amministrazione Comunale contemporaneamente ai lavori di realizzazione dei loculi.

Sulle lastre di chiusura potranno essere applicati, con oneri e spese a diretto carico del concessionario, il **cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte, il portafiori, la lampada votiva ed il portaritratto. Sono ammessi ritratti a smalto o in porcellana.**

Tutti i suddetti accessori dovranno essere posizionati in modo da non fuoriuscire dall'ingombro massimo della lastra di chiusura per non interferire con le lastre adiacenti.

Gli accessori dovranno essere unicamente in bronzo colore naturale e dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:

	altezza	largh.	prof.
- portalampada (compresa la lampada)	cm. 18	cm. 9	cm. 7
- portafiori	cm. 20	cm. 14	cm. 12
- scritte (lettere)	cm. 4		
- scritte (date e numerazione)	cm. 2,5		
- cornice (rettangolare, ovale o rotonda)	dimens. max cm. 12		

Gli accessori acquistati direttamente dal concessionario dovranno essere consegnati, dallo stesso, alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali per la successiva applicazione sulle lastre di chiusura.

E' vietato posizionare fiori, portafiori, ceri e lumini nelle aree comuni (porticato dei colombari, corridoi sotto la Chiesa cimiteriale, vialetti interni, ecc.) ad esclusione del periodo della ricorrenza dei defunti.

ART. 64

CARATTERISTICA DEI FERETRI

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90).

ART. 65

DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può, quindi, essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

Per le concessioni in scadenza il Comune procederà con i tempi ed i termini previsti dal precedente art. 50.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Qualora, prima del termine della concessione, venga tolta la salma per qualsivoglia motivo, la disponibilità del loculo ritornerà al Comune senza alcun rimborso per gli aventi diritto.

E' data facoltà di retrocessione di loculi e cellette ossario non utilizzati, rimborsando agli aventi diritto l'80% (ottanta per cento) dell'importo della tariffa vigente all'atto della concessione, senza rivalutazione inflativa.

T I T O L O 11

OSSARI

ART. 66

OSSARIO COMUNE

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 67

CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

Le cellette raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco, i resti di cadaveri esumati dal Campo Comune o estumulati da tombe private o loculi, oltre che le ceneri delle salme cremate.

Sulle lastre di chiusura potranno essere applicati, con oneri e spese a diretto carico del concessionario, **il cognome, il nome, la data di nascita, la data di morte, il portalampada, il portafiori ed il portaritratto. Sono ammessi ritratti a smalto o in porcellana.**

Tutti i suddetti accessori dovranno essere posizionati in modo da non fuoriuscire dall'ingombro massimo della lastra di chiusura per non interferire con le lastre adiacenti.

Gli accessori dovranno essere unicamente in bronzo colore naturale e dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:

	altezza	largh.	prof.
- porta lampada (compresa lampada)	cm. 13	cm. 8	cm. 6
- portafiori	cm. 8	cm. 6	cm. 6
- scritte (lettere)	cm. 3		
- scritte (date e numerazione)	cm. 2,5		
- portaritratto (rettangolare, ovale o rotondo)	cm. 8		

Gli accessori acquistati direttamente dal concessionario dovranno essere consegnati, dallo stesso, alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali per la successiva applicazione sulle lastre di chiusura.

La concessione ha la durata di anni 90 dalla data della stipulazione del contratto.

T I T O L O 12

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 68

AUTOPSIE

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

ART. 69

IMBALSAMAZIONI

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n. 285/90.

T I T O L O 13

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 70

ESUMAZIONI

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzeranno per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

ART. 71

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 72

SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. e del necroforo.

ART. 73

DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il necroforo del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 74

TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Servizio competente dell'Azienda Regionale U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 285/90.

ART. 75

RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierele nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 67.

ART. 76

PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario ed il necroforo.

ART. 77

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni saranno effettuate previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

Per le suddette operazioni deve essere rispettato quanto previsto dagli artt. da 82 a 89 del D.P.R. 285/90.

T I T O L O 1 4

SERVIZI CIMITERIALI

ART. 78

FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, provvederà con apposito atto deliberativo alla nomina del funzionario responsabile.

ART. 79

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- 1) per la parte amministrativa:
 - a) l'Ufficio di Stato Civile per il rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura;
 - b) l'Ufficio Tecnico per l'aggiornamento anagrafica concessionari, e per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle tombe;
 - c) l'Ufficio Segreteria per la stipulazione dei contratti di concessione;
- 2) per la parte sanitaria l'U.S.S.L.;

3) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico.

Per i compiti di sorveglianza generale è incaricata una apposita Commissione che collabora direttamente con l'Ufficio Tecnico comunale.

Tale Commissione, composta di tre membri, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, è nominata dal Consiglio Comunale, resterà in carica quanto il Consiglio stesso e sarà rinnovata completamente alla sua scadenza.

ART. 80

COMPITI DEL NECROFORO

Il necroforo del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento Comunale e dagli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico.

ART. 81

TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli, inoltre, scrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

ART. 82

OBBLIGHI DEL NECROFORO SEPPELLITORE

Il necroforo del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni nè alla proprietà comunale, nè a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio Tecnico eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere al regolare allineamento delle fosse;
- h) eseguire gli scavi nelle misure prescritte.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) adempiere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle

operazioni cimiteriali.

T I T O L O 1 5

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 83

ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 84

DIVIETO D'INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sè cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

E' consentito l'accesso in bicicletta previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 85

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' consentito eseguire lavori di manutenzione alle tombe previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

I lavori di manutenzione e l'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo di commemorazione dei defunti.

ART. 86

NORME PER I VISITATORI

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

T I T O L O 1 6

CONTRAVVENZIONI

ART. 87

CONTRAVVENZIONI

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dagli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.7.1961, n.

603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 88

VACCINAZIONI

Il personale addetto ai lavori del Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

ART. 89

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 85 del D.P.R. 285/1990, dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14/SAN-ECO del 25.6.1992, pubblicata sul B.U.R. n. 27 dell'1.7.1992 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

TITOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 91

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 14.7.1977 è abrogato.

Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni sanitarie e quelle comunque incompatibili con gli articoli del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

I N D I C E

TITOLO 1 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 - Denuncia dei casi di morte	pag. 2
ART. 2 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag. 2
ART. 3 - Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria	pag. 3
ART. 4 - Rinvenimento di resti mortali	pag. 3
ART. 5 - Visita del medico necroscopo	pag. 3
ART. 6 - Casi di morte per malattia infettiva ..	pag. 3
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag. 4
ART. 8 - Nati morti e prodotti abortivi	pag. 4
ART. 9 - Riscontro diagnostico	pag. 4

TITOLO 2 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 - Periodo di osservazione normale	pag. 6
ART. 11 - Periodo di osservazione cautelativo ..	pag. 6
ART. 12 - Riduzione del periodo di osserva- ziona	pag. 6
ART. 13 - Posizione del corpo durante il pe- riodo di osservazione	pag. 7
ART. 14 - Depositi di osservazione	pag. 7

TITOLO 3 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro .	pag. 8
ART. 16 - Caratteristiche della cassa	pag. 8

TITOLO 4 - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - Trasporto delle salme	pag. 9
ART. 18 - Caratteristiche dei carri per il trasporto	pag. 9
ART. 19 - Trasporti con termini ridotti	pag. 10
ART. 20 - Morti per infortuni o incidenti	pag. 10
ART. 21 - Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive	pag. 10
ART. 22 - Trasporti con mezzi speciali	pag. 11
ART. 23 - Orari dei trasporti funebri	pag. 12
ART. 24 - Trasporto di salme in altro Comune ...	pag. 12
ART. 25 - Modalità per il trasporto fuori Comune	pag. 12
ART. 26 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	pag. 13

TITOLO 5 - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 - Autorizzazione per la sepoltura	pag. 14
ART. 28 - Custodia dei documenti	pag. 14
ART. 29 - Ricevimento di salme e resti mortali	pag. 14
ART. 30 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	pag. 15

TITOLO 6 - INUMAZIONI

ART. 31 - Sepolture	pag. 15
ART. 32 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni	pag. 16
ART. 33 - Forma e classe dei campi	pag. 16
ART. 34 - Cippi indicativi	pag. 16
ART. 35 - Scavo della fossa	pag. 17
ART. 36 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag. 17
ART. 37 - Fosse per fanciulli	pag. 17
ART. 38 - Modalità di concessione	pag. 17
ART. 39 - Revoca e decadenza della sepoltura ...	pag. 18
ART. 40 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	pag. 18
ART. 41 - Norme riguardanti le sepolture a	

	inumazione	pag. 18
ART. 42	- Ornamento con fiori e piante	pag. 19
ART. 43	- Scadenza della concessione - recupero materiali	pag. 19

TITOLO 7 - TUMULAZIONI

ART. 44	- Sepolture a tumulazione	pag. 20
ART. 45	- Tipi e durata delle concessioni	pag. 20
ART. 46	- Atto di concessione	pag. 21
ART. 47	- Pagamento della concessione - cauzione	pag. 22
ART. 48	- Doveri dei concessionari	pag. 22
ART. 49	- Decorrenza della concessione - rinnovi	pag. 22
ART. 50	- Scadenza della concessione	pag. 23
ART. 51	- Revoca ed estinzione della con- cessione	pag. 23

TITOLO 8 - AREE PER TOMBE INTERRATE E FUORI TERRA:
CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (co-
struite direttamente dai privati)

ART. 52	- Concessione dell'area	pag. 24
ART. 53	- Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	pag. 24
ART. 54	- Modalità per la presentazione dei progetti	pag. 25
ART. 55	- Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag. 25
ART. 56	- Diritti di sepolcro	pag. 26
ART. 57	- Mancata utilizzazione dell'area	pag. 26
ART. 58	- Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	pag. 26
ART. 59	- Salme o resti provenienti da altri Comuni	pag. 26
ART. 60	- Manutenzione delle opere	pag. 27

TITOLO 9 - TOMBE INTERRATE O FUORI TERRA: CAPPELLE,
TOMBE DI FAMIGLIA, ARCHI (tombe costruite
dal Comune e date in concessione)

ART. 61	- Norme per la concessione	pag. 27
ART. 61-BIS	- Monumenti funebri	pag. 27
ART. 61-TER	- Tomba Comunale	pag. 28

TITOLO 10 - COLOMBARI

ART. 62	- Norme per la concessione	pag. 29
ART. 63	- Lastre di chiusura, accessori ed ornamenti	pag. 29
ART. 64	- Caratteristica dei feretri	pag. 30
ART. 65	- Diritto di sepoltura e durata della concessione	pag. 30

TITOLO 11 - OSSARI

ART. 66 - Ossario comunepag. 31
ART. 67 - Cellette ossariopag. 31

TITOLO 12 - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

ART. 68 - Autopsiepag. 32
ART. 69 - Imbalsamazionipag. 33

TITOLO 13 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 70 - Esumazionipag. 33
ART. 71 - Esumazioni straordinariepag. 34
ART. 72 - Salme esumate d'ordine della
Autorità Giudiziariapag. 34
ART. 73 - Divieto di apportare riduzioni
a salmepag. 34
ART. 74 - Trasferimento di feretri in
altra sedepag. 35
ART. 75 - Raccolta delle ossapag. 35
ART. 76 - Personale che deve presenziare
alle operazionipag. 35
ART. 77 - Esumazioni ed estumulazionipag. 35

TITOLO 14 - SERVIZI CIMITERIALI

ART. 78 - Funzionario responsabilepag. 36
ART. 79 - Organizzazione del servizio
cimiterialepag. 36
ART. 80 - Compiti del necroforopag. 37
ART. 81 - Tenuta dei documenti obbligatoripag. 37
ART. 82 - Obblighi del necroforo seppellitore ..pag. 38

TITOLO 15 - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 83 - Orario di apertura del cimiteropag. 39
ART. 84 - Divieto d'ingressopag. 39
ART. 85 - Prescrizioni particolaripag. 40
ART. 86 - Norme per i visitatoripag. 40

TITOLO 16 - CONTRAVVENZIONI

ART. 87 - Contravvenzionipag. 41

TITOLO 17 -

ART. 88 - Vaccinazioni.....pag. 41
ART. 89 - Smaltimento dei rifiuti provenienti
dalle attività cimiteriali.....pag. 41

TITOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90 - Regolamento di polizia mortuaria.....pag. 42

ART. 91 - Entrata in vigore del Regolamento.....pag. 42